

# Sagl / SA

## Nuove disposizioni dal 1° gennaio 2008

SCHEDA  
INFORMATIVA

Stato: luglio 2008

[www.sse-sbv-ssic.ch](http://www.sse-sbv-ssic.ch)

### I. Introduzione

Il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore importanti modifiche del diritto sulla società a garanzia limitata, la società anonima e la società cooperativa. Il servizio giuridico della SSIC ha già trattato diffusamente i cambiamenti intervenuti nel diritto di revisione in un articolo apparso sul Giornale Svizzero degli Impresari-Costruttori, che può essere scaricato dal nostro sito ([www.sse-sbv-ssic.ch](http://www.sse-sbv-ssic.ch), Service juridique, Droit au quotidien, JSE n. 2/2008). La presente scheda si focalizza su altre modifiche sostanziali e sulle situazioni che possono richiedere un intervento da parte dei responsabili delle imprese.

### II. Principali novità concernenti la Sagl

#### 1. Costituzione

Secondo il vecchio diritto, per la costituzione di una Sagl servivano almeno due soci. Dal 1° gennaio 2008, la Sagl può essere costituita da una sola persona, fisica o giuridica.

#### 2. Capitale sociale, liberazione, quote sociali

Come in precedenza, il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi. Rappresentano invece delle novità l'abolizione del tetto massimo di 2 milioni di franchi e l'obbligo di liberare integralmente il capitale sociale. Quest'ultima disposizione si applica alle società costituite a partire dal 1° gennaio 2008. I soci di Sagl costituite anteriormente che non hanno ancora liberato integralmente le loro quote sociali devono farlo nel periodo transitorio di due anni, ossia entro il 31 dicembre 2009. In caso di liberazione mediante compensazione o in caso di conferimenti in natura e assunzione di beni, il nuovo diritto richiede — per le società di nuova costituzione e per la liberazione integrale del capitale — una relazione dei soci e un'attestazione di verifica da parte di un revisore indipendente.

Il valore nominale minimo per le quote sociali è ora di 100 franchi (il limite precedente era di 1000 franchi). Con il nuovo diritto il singolo socio può detenere anche più quote, il che semplifica notevolmente eventuali modifiche delle partecipazioni societarie. Per il trasferimento delle quote è inoltre sufficiente la forma scritta (il regime precedente richiedeva invece l'atto pubblico). Permane l'obbligo di iscrivere i nuovi soci nel registro di commercio.

### **3. Gestione**

Il legislatore ha voluto preservare il carattere personale della Sagl. Ogni socio ha il diritto e l'obbligo di occuparsi della gestione della società. Questo compito può essere delegato a terzi solo se lo statuto lo prevede espressamente. Dal 1° gennaio 2008, i soci gerenti non sono più soggetti all'esecuzione in via di fallimento.

### **4. Rendiconto e revisione**

Secondo il nuovo diritto, le disposizioni sul rendiconto delle società anonime si applicano anche alle Sagl (relazione sulla gestione, riserve, pubblicazione del conto annuale). Per quanto concerne la revisione rinviamo al succitato articolo pubblicato sul Giornale Svizzero degli Impresari-Costruttori, che presenta e spiega il nuovo sistema a tre livelli (revisione ordinaria, revisione limitata o esonero dall'obbligo di revisione) non più subordinato alla forma giuridica. Da notare che le nuove disposizioni valgono già nell'esercizio iniziato con la loro entrata in vigore o successivamente. La verifica dei conti per l'esercizio 2007 sottostà ancora al vecchio diritto. Sui siti internet degli uffici del registro di commercio potete trovare consigli e moduli per richiedere l'iscrizione dell'ufficio di revisione o della rinuncia allo stesso. Sono indicati anche tutti i documenti da presentare.

## **III. Principali novità concernenti la società anonima**

### **1. Costituzione e ragione sociale**

Dal 1° gennaio 2008, anche per costituire una SA è sufficiente un azionista, sia esso persona fisica o persona giuridica. La nazionalità (come in precedenza) è irrilevante. Secondo il nuovo diritto, la forma giuridica deve figurare nella ragione sociale, come finora previsto per le Sagl.

### **2. Novità riguardanti i membri del consiglio di amministrazione**

In base al vecchio diritto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione doveva essere domiciliata in Svizzera e avere la cittadinanza svizzera o quella di uno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS. Data la crescente internazionalizzazione dell'economia, il nuovo diritto esige che una sola persona abilitata a rappresentare la società abbia il domicilio in Svizzera. Questa persona non deve necessariamente far parte del consiglio di amministrazione; può anche trattarsi del direttore.

In virtù delle nuove disposizioni, i membri del consiglio di amministrazione non devono più essere obbligatoriamente azionisti. L'azione cauzionale è stata quindi abolita. Il nuovo diritto prevede espressamente che i consiglieri non azionisti possono partecipare all'assemblea generale e formulare proposte.

### **3. Revisione**

Anche in questo caso rinviamo al succitato articolo scaricabile dal nostro sito internet.

## **IV. Esempi e necessità d'intervento**

### **1. Diritto delle ditte commerciali**

Tutte le società anonime la cui ragione sociale non riporta l'indicazione della forma giuridica sono tenute a ovviarvi entro il 31 dicembre 2009. Ciò comporta una modifica dello statuto che può essere decisa esclusivamente dall'assemblea generale e che va notificata al registro di commercio. Se la società non provvede in questo senso, il registro di commercio, decorsi i termini, effettua la modifica d'ufficio. Finché le disposizioni dello statuto concernenti la ragione sociale non sono modificate, il registro di commercio rifiuta qualsiasi altra domanda di iscrizione di cambiamenti statutari.

### **2. Revisione**

L'obbligo di revisione introdotto dal nuovo diritto può implicare degli adeguamenti.

#### **2.1. Esempio: Sagl senza ufficio di revisione**

Variante 1

Lo statuto di una Sagl costituita nel 2001 non prevede un ufficio di revisione. La società intende rinunciare alla revisione anche in futuro. Occorre innanzitutto verificare se sono riunite le condizioni per accedere alla revisione limitata (art. 727a cpv. 1 CO). Di norma dovrebbe essere il caso, visto che prima della modifica del CO il capitale sociale di una Sagl non poteva superare i 2 milioni di franchi. Del resto è piuttosto improbabile che una PMI raggiunga la somma di bilancio e la cifra d'affari necessarie per la revisione ordinaria. Per la rinuncia alla revisione, la legge chiede inoltre il consenso di tutti i soci e una media annua di posti a tempo pieno non superiore a dieci.

Secondo l'articolo 727a capoverso 3 CO, il consiglio di amministrazione può chiedere ai soci di esprimere questo consenso per iscritto. Può impartire loro un termine di almeno 20 giorni per rispondere e avvertirli che una mancata risposta sarà considerata un consenso. La rinuncia alla revisione deve essere iscritta nel registro di commercio. Alla notifica vanno allegati i diversi documenti elencati sui siti internet degli uffici del registro di commercio. L'articolo 2 capoverso 1 delle disposizioni transitorie prevede che la notifica sia effettuata entro il 31 dicembre 2009.

Le società esonerate dall'obbligo di revisione possono, come in precedenza, far verificare volontariamente i conti da revisori non professionisti.

## Variante 2

Se in futuro questa stessa società volesse sottoporsi a una revisione anche senza averne l'obbligo, dovrebbe prima modificare lo statuto in tal senso e poi notificare l'ufficio di revisione al registro di commercio.

### **2.2. Esempio: SA o Sagl con ufficio di revisione**

Una SA o una Sagl con un ufficio di revisione iscritto nel registro di commercio soddisfa le condizioni per la revisione limitata. In futuro, tuttavia, vuole rinunciare alla revisione. Di norma l'ufficio di revisione figura nello statuto come organo al quale non si può rinunciare. Il primo passo è quindi una modifica statutaria. Se tutti i soci acconsentono alla rinuncia, il consiglio di amministrazione può modificare lo statuto. La rinuncia può essere notificata al più presto dopo la chiusura dell'esercizio 2007, quando un membro dell'organo amministrativo supremo ha confermato per iscritto che l'ufficio di revisione ha verificato il conto annuale 2007 o 2007/2008.

### **3. Obbligo di liberazione per i soci delle Sagl**

Come più sopra precisato, i soci delle Sagl che non hanno ancora versato integralmente le loro quote sociali devono provvedere a liberare il saldo entro il 31 dicembre 2009. I soci rispondono solidalmente dell'importo mancante fino alla liberazione integrale dei conferimenti.

### **4. Altre disposizioni riguardanti le Sagl**

Il legislatore ha concesso alle Sagl due anni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. Di conseguenza gli statuti e i regolamenti restano ancora in vigore fino al 31 dicembre 2009. Anche le quote sociali proprie acquistate da una Sagl devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale nella misura in cui eccedono complessivamente il 10 per cento del capitale sociale

Le Sagl che hanno svincolato il diritto di voto dal valore nominale delle quote sociali prima dell'entrata in vigore della revisione non devono intraprendere nulla.